

Proposta N° 444 / Prot. Data 23/12/2015		
--	---	--

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Commissario Straordinario

(Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015)

N° 404 del Reg. Data 28/12/2015	OGGETTO :	<i>Modifica ed approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Struttura di accoglienza di secondo livello "La Speranza" di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale "Benessere" di Alcamo</i>
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Adottata con i poteri della Giunta Comunale Immediata esecuzione X SI ☐ NO

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: *“Modifica ed approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Struttura di secondo livello “La Speranza” di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale “Benessere” di Alcamo;*

Richiamata la legge Regionale n° 22 del 04/05/1986 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Considerato che gli artt. 20 e 23 della suddetta legge Regionale 22/86 dispongono che i Comuni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge Regionale n° 22/86;

Atteso che con Delibera del Commissario Straordinario n. 232 del 08/07/2015 è stata approvata la convenzione per il servizio di ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) presso la S.A. “La Speranza” di Alcamo gestita dalla Coop. Soc. “Benessere” di Alcamo;

Atteso che con D.P.R.S. n. 600 del 13/08/2014 sono stati approvati gli standards strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati;

Considerato che la Coop.Sociale “Benessere” di Alcamo con sede legale in Alcamo Via Porta Palermo, 78 è in possesso ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 22/86 dell'autorizzazione a funzionare per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di minori di età 14-18 anni, di genere maschile presso la Struttura di accoglienza di secondo livello “La Speranza” sita in Alcamo Via Carlo Levi, n. 7 per una ricettività di n. 12 unità, giusto Decreto n. 17008 del 13/05/2015 (autorizzazione limitata al 31/12/2015) più ampliamento di 2 unità rif. circolare del 04/11/2014 prot. 39653 dell'Assessorato della famiglia e delle politiche Sociali della Regione Siciliana;

Ritenuto necessario, dunque, modificare ed approvare la Convenzione con la Struttura di accoglienza di secondo livello “La Speranza” di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale “Benessere” di Alcamo per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA);

Vista la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di Previsione 2015/2017;

Atteso che con Delibera del Commissario Straordinario. n. 336 del 12/11/2015 è stato approvato il PEG 2015/2015;

Visto lo schema di convenzione redatto dal 3° Settore Servizi al Cittadino-Sviluppo economico, in conformità a quanto previsto dal D.P.R.S. n. 600 del 13/08/2014;

Viste le disposizioni ordinamentali disposte dall'Assessorato Regionale EE.LL. con la circolare n.15 del 31/10/2002;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi sopra esposti:

- 1) Di approvare l'allegato schema di Convenzione con la Coop.Sociale “Benessere” di Alcamo per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) presso la Struttura di secondo livello “La Speranza” di Alcamo;
- 2) di autorizzare, il Dirigente del 3° Settore Servizi al Cittadino alla stipula della presente convenzione;

- 3) di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti;
- 4) Di dare atto che l'approvazione di cui alla presente Delibera non comporta alcuna riduzione o aumento di spesa;

Il Proponente

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Vita Alba Milazzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Modifica ed approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Struttura di secondo livello “La Speranza” di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale “Benessere” di Alcamo;*

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visti eventuali leggi di settore;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Modifica ed approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Struttura di secondo livello “La Speranza” di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale “Benessere” di Alcamo;*

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: *“Modifica ed approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Struttura di secondo livello “La Speranza” di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale “Benessere” di Alcamo;*

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del 3° Settore SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 22/12/2015

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZI FINANZIARI.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 23/12/2015

Il Dirigente di Settore
Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 29/12/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/12/2015

1. Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
X Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

2. _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

C O M U N E D I A L C A M O

CONVENZIONE PER GESTIONE STRUTTURA DI SECONDO LIVELLO PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO (MSNARA)

L'anno, addì del mese di nei locali del **3° Settore Servizi al Cittadino – Sviluppo economico**
TRA

l'Amministrazione Comunale di Alcamo Codice Fiscale n. 80002630814, d'ora in avanti designata con il termine "Ente locale" legalmente rappresentata dal Dott. Francesco Maniscalchi, domiciliato per la carica di Dirigente presso la sede del Comune di Alcamo autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione n° 232 del 08/07/2015, esecutiva;

E

La Cooperativa Sociale Benessere con sede in Alcamo Via Porta Palermo n. 78, d'ora in avanti nel presente atto designata con il termine di "Ente contraente" rappresentata dalla Signora Montemagno Annamaria nella qualità di legale rappresentante, autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di minori di età 14-18 anni, di genere maschile, giusto decreto n. 17008 del 13/05/2015 del competente Assessorato regionale degli enti locali ai sensi dell'art.28 della L.R. n. 22/86 (autorizzazione limitata al 31/12/2015) presso la Struttura di accoglienza di secondo livello "La Speranza" ubicata in Alcamo in Via Carlo Levi n. 7, con capacità ricettiva di n. 12 unità, + 2 unità circolare del 04/11/2014 prot. 39653 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana.

PREMESSO

che la struttura di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati è un servizio residenziale, a carattere generalmente familiare, specializzato per l'accoglienza di minori che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali, dopo un periodo limitato nei centri di accoglienza temporanea, necessita l'inserimento in strutture che garantiscano l'accompagnamento del minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia. La struttura contribuisce allo sviluppo complessivo della persona creando le condizioni per un progetto personalizzato di vita, divenendo così occasione di crescita e reinserimento sociale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad accogliere nella Struttura in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n° 14 minori su n° 12 posti + 2 complessivi, minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) trasferiti dal centro di prima accoglienza dietro provvedimento della Autorità Giudiziaria, con contestuale comunicazione al Comune presso il quale è ubicata la struttura dal al ovvero fino all'inserimento presso strutture dello SPRAR qualora avvenga entro il 31/12/2015.

Art. 2

La Struttura di accoglienza ha una capacità ricettiva di n° 12 minori + 2 (circolare del 04/11/2014 prot. 39653 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana) di età compresa tra i 14 e i 18 anni di genere maschile. Nella struttura possono,

eccezionalmente su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, essere accolti minori di genere diversi da quelli di riferimento, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla struttura e l'eventuale accoglienza in strutture e/o la permanenza sul territorio italiano saranno disposte in applicazione della normativa vigente in materia di immigrazione. E' preferibile che la struttura accolga minori della stessa "etnia".

La Struttura è aperta per 365 giorni per 24 ore.

L'Ente contraente con stipula del presente atto si obbliga ad adempiere a tutte le prestazioni per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA), nel rispetto di tutte le normative in materia.

Art. 3

La Struttura di accoglienza, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione n. 600/GAB del 13 agosto 2014.

La struttura per minori ha come obiettivo prioritario lo sviluppo armonioso del minore che gli è stato affidato. L'Ente si impegna dunque a svolgere un'attività educativo-formativa che miri, anche attraverso attività socio-culturali e ricreative, all'integrale e armonico sviluppo della personalità del minore, avendo cura di favorire il rapporto con la comunità locale.

Art. 4

Per lo svolgimento delle attività assegnate alla struttura, l'Ente contraente si impegna a fornire il seguente personale a tempo pieno:

- n° 1 responsabile della direzione e del coordinamento munito di diploma di laurea nella "Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione" o di laurea triennale in Pedagogia, Psicologia, Servizio Sociale o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico;
- n° 4 educatore professionale in possesso del diploma di laurea nella "Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in Pedagogia, Psicologia o di discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico;
- n° 1 ausiliario da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze.

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n° 1 psicologo, n. 1 assistente sociale, n. 1 animatore socio-culturale, n. 1 mediatore interculturale e linguistico, n. 1 operatore legale e/o avvocato e n. 1 orientatore.

La figura del mediatore culturale e/o linguistico può essere fornita attingendo ad apposito albo distrettuale dei mediatori al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, nel rispetto delle nazionalità e delle diverse tipologie dei bisogni espressi dai minori.

Nel caso in cui il responsabile della direzione e del coordinamento sia un assistente sociale, non è necessario avvalersi di un'altra unità di detto profilo professionale in regime di convenzione.

Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere ecc.) l'Ente dovrà avvalersi del Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP competente per territorio, secondo la vigente normativa.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerata aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale, con particolare attenzione all'interculturalità.

L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 16; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato fra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

L'Ente è tenuto a predisporre una scheda personale e una relazione tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso sia al momento delle dimissioni.

Nella Comunità Alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

Considerata la temporaneità dell'accoglienza, si cureranno in particolare:

- l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.);
- l'assistenza socio-sanitaria;
- la mediazione culturale;
- l'orientamento e assistenza legale;
- servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei propri diritti, quali presentazione del modulo C3, l'accompagnamento alla commissione di Trapani per il riconoscimento della protezione internazionale, la consulenza legale agli ospiti, la richiesta del permesso di soggiorno, il suo rinnovo, il titolo di viaggio, tessera sanitaria, codice fiscale, carta d'identità, iscrizione centro per l'impiego, rapporti con il Tribunale dei Minori ecc.;

Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposto un contributo in denaro (pocket money) destinato alle piccole spese di carattere personali, come stabilito da direttive nazionali.

Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'Asp. competente per territorio, nel rispetto della cultura e della religione del Paese straniero di provenienza del minore. Il vitto include la colazione e i due pasti principali. Nel curare l'alimentazione dei beneficiari si dovrebbe tendere a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con i compagni, sul profilo a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la struttura in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

L'ingresso del minore in struttura d'accoglienza dovrà essere accompagnato da specifica relazione sociale redatta dal centro di prima accoglienza al fine di trasmettere all'ente tutti gli elementi conoscitivi necessari per la presa in carico del minore. La suddetta relazione sarà inserita nella cartella personale del minore che dovrà contenere documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario, scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare al momento dell'ingresso e da aggiornare periodicamente.

Per ogni minore dovrà essere definito un progetto personalizzato che consenta di programmare e verificare in itinere il percorso di accoglienza e di inserimento del singolo minore, che dovrà partecipare attivamente alla definizione di un proprio progetto di vita autonomo, che possa trovare una realizzazione nell'uscita dal progetto di accoglienza. Particolare attenzione deve essere prestata nei confronti dei minori portatori di particolari esigenze o vulnerabilità (ad es. minori vittime di tortura e violenza o con gravi disagi psicologici) per i quali dovranno essere attivate specifiche professionalità.

L'Ente dovrà inoltre relazionare trimestralmente sull'attività complessivamente svolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi.

L'Ente gestore dovrà inoltre dotarsi di uno strumento di valutazione per garantire la verifica degli obiettivi raggiunti.

Art. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, corrisponderà all'Ente gestore la somma di € 45,00 iva inclusa, pro capite per i giorni di effettiva presenza, (giusta nota prot. n. 2351 del

05/12/2014 della Prefettura di Trapani relativa alla circolare Ministeriale n. 14241 del 26/11/2014) a partire dal fino al , fatto salva ogni ulteriore modifica in merito.

Eventuali integrazioni al costo pro die pro capite di € 45,00 saranno corrisposte unicamentente nel caso in cui la Regione o altri Enti assegnino a tale titolo ulteriori risorse e comunque fino alla concorrenza di € 25,00 pro die pro capite e quindi per un importo complessivo massimo di € 70,00 IVA inclusa pro die pro capite. Resta inteso che nessun importo integrativo sarà corrisposto nel caso in cui la Regione o altri Enti non assegnino specifiche risorse integrative coma sopra indicato, ne alcuna anticipazione.

Art. 14

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 15

La presente convenzione ha la seguente durata: dal al salvo quanto prescritto dal precedente art. 14.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio per gli ospiti di effettiva presenza senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare mensilmente sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'autorità competente.

Art. 16

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- il decreto di autorizzazione al funzionamento per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza in favore di minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 28 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 17

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a

carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art. 18

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia.

Art. 19

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Trapani.

Art. 20

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

Art. 22

Obblighi dell'Ente appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

3. La Signora. nella qualità di Legale rappresentante, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'ENTE CONTRAENTE

L'ENTE LOCALE